



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

AREA PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.06.2002, n. 137" e s. m. i.;

VISTO il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna conferito all'Arch. Paolo Scarpellini;

VISTO il D.D.G. 12 agosto 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, è delegata ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici la funzione della dichiarazione dell'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

VISTO che, con nota prot. n. 3026 del 30 aprile 2007, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di importante interesse archeologico degli immobili di cui trattasi ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono state prodotte osservazioni o documenti degli interessati;

VISTA la nota prot. n. 3025 in data 30 aprile 2007, con la quale la competente Soprintendenza ha motivatamente proposto a questa Direzione Regionale l'emanazione del provvedimento di tutela vincolistica di un settore di necropoli punica e romana presente in un immobile privato, sito in Vico I Sant' Avendrace, n. 4, a Cagliari;

RITENUTO che il bene immobile denominato *Nuovo settore della necropoli punico-romana di Tuvixeddu*, ricadente nel Comune di Cagliari, Vico I Sant'Avendrace, n. 4, distinto nel Catasto al Foglio n. 18/a, mappali 4248, 6712 parte, 6847 e 6848 presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'Art.10 (comma 3, lettera a) del citato Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

Ai sensi dell' art. 10 (comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 13 dello stesso D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il bene in questione, denominato *Nuovo settore della necropoli punico-romana di Tuvixeddu*, meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria e relazione scientifica, è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..

La planimetria catastale e la relazione scientifica formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sarà notificato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Cagliari.

Il provvedimento verrà successivamente trascritto, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano, presso la Agenzia del Territorio competente - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Sono, inoltre, ammesse proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE REGIONALE
PAOLO SCARPELLINI



DECRETO N. 86 IN DATA 21.09.2007